



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI DOMICILI DIGITALI REVOCATI: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE A IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 21 del 21/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Budget direzionale 2023 e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2023";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 90 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale ed obiettivi per l'anno 2023 e incarichi dirigenziali ad interim";

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2023;



richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 21 del 21/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Budget direzionale 2023 e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2023";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 90 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale ed obiettivi per l'anno 2023 e incarichi dirigenziali ad interim";

visto l'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."; gli stessi "hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo"; tutte le Pubbliche Amministrazioni, dal loro canto, sono obbligate a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione in via telematica, ad effettuare le proprie comunicazioni esclusivamente tramite il domicilio digitale, attuando quanto previsto dallo stesso art. 3-bis senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

visto l'art. 5-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005 che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";

visti l'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (conv. con L n.2/2009) e l'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (conv. con L. n.221/2012), così come modificati dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, che impongono, il primo alle società, il secondo alle imprese individuali, di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

visto, in particolare, l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale, per quanto riguarda le società iscritte, "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

precisato che la procedura di cui al comma 6-bis sopra citato prevede che l'ufficio del registro delle imprese provveda per le società inadempienti all'assegnazione, contestualmente e d'ufficio, di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;

fatto presente, pertanto, che la cancellazione del domicilio digitale dal registro delle imprese effettuata d'ufficio con determinazione del conservatore è strettamente collegata e funzionale al successivo provvedimento d'ufficio di assegnazione di un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'impresa e contestuale accertamento della violazione amministrativa;

ricordata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni



normative da parte degli uffici del registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese con periodiche verifiche;

richiamata la delibera di Giunta n. 13 del 31.01.2023 con cui sono state approvate le Linee guida Unioncamere per l'assegnazione del domicilio digitale e la successiva determinazione dirigenziale n. 5 del 14 febbraio 2023 avente ad oggetto l'adozione del Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese;

ricordato che il Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto atto a contenuto generale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n.33/2013;

richiamato, in particolare, l'art. 2 del Disciplinare ("Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali"), secondo cui "L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione dei domicili digitali inattivi e di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso";

visto anche l'art. 3 del Disciplinare avente ad oggetto la "Cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi: fasi del procedimento", con puntuale indicazione delle varie fasi del procedimento che prende avvio con le seguenti attività:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società con domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, ma risultante inattivo;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione del conservatore di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio (cd. 'massiva') con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire alle imprese di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell'impresa;
- c) il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed è riportata nell'Albo camerale online;
- d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;

considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede nelle province di competenza della Camera della TNO (Lucca, Pisa e Massa Carrara) il cui domicilio digitale risulta revocato, ed è pertanto possibile procedere all'adozione, mediante il presente atto, della determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio (cd. 'massiva') con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire alle imprese di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell'impresa, come previsto all'art. 3, lett b) del Disciplinare ;

considerato che nella determinazione n.5/2023 già richiamata è stato stabilito che in sede di prima applicazione del Disciplinare, effettuata contestualmente da parte dell'Ufficio in tutte le sedi camerali, l'attività di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali abbia ad oggetto le società di capitali, escluse le società potenzialmente cancellabili e che successivamente all'iscrizione cumulativa dei domicili digitali delle società di capitali, l'Ufficio procederà in pari modo per quanto riguarda le società di persone, quindi per le imprese individuali, sempre escludendo le posizioni potenzialmente cancellabili;

considerato che il primo procedimento massivo della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, avente ad oggetto le sole società di capitale è stato avviato e concluso, e ritenuto, pertanto, visti gli esiti positivi dell'attività già svolta, di poter procedere analogamente con riferimento alle altre forme giuridiche



(imprese individuali e società di persone, escluse le imprese potenzialmente cancellabili), ma anche verso società di capitali il cui domicilio digitale sia stato revocato in un momento successivo al primo provvedimento massivo adottato;

considerate le Linee guida Unioncamere anche per la parte in cui si fa presente che i procedimenti d'ufficio in esame, regolati da disposizioni speciali, non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi esclusi dallo stesso art. 37 del D.L.76/2020, c. 2 bis, secondo cui dall'attuazione della norma in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre che dall'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005 già ricordato, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

sottolineato come la necessità di avviare procedimenti d'ufficio di carattere massivo derivi esclusivamente dall'inadempimento della stessa impresa che non ha garantito validità e funzionalità del proprio domicilio digitale nel corso del tempo e che, anche fosse possibile all'Amministrazione agire diversamente, non sarebbe in ogni caso possibile la copertura dei costi mediante diritti di segreteria in quanto la comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese è un adempimento per cui le norme di legge stabiliscono un regime di esenzione da imposta di bollo e diritti;

ritenuto che il presente provvedimento possa essere adottato dal conservatore in forma massiva, avendo contenuto identico per una pluralità di imprese che presentano la stessa tipologia di irregolarità del domicilio digitale ad oggi risultante dal registro delle imprese;

visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

visto l'art 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari, con un unico oggetto, e che tale contesto ricorra per la cancellazione d'ufficio massiva dei domicili digitali revocati;

ritenuto che, sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, possa procedersi mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009), della comunicazione di avvio del procedimento, dato l'elevato numero di società di capitali il cui domicilio digitale risulta revocato;

ritenuto che risponda a principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avviare con il presente atto un procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali inattivi di una pluralità di imprese allo scopo di produrre effetti significativi sul sistema di pubblicità legale delle imprese;

ritenuto opportuno affiancare alla pubblicazione sull'Albo camerale on line del presente provvedimento anche la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, nonché l'invio di comunicazioni informative a Ordini professionali e Associazioni di imprese;



considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

DETERMINA

1) di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali revocati relativi a imprese individuali, società di persone e società di capitali con sede in provincia di Lucca, Pisa e Massa Carrara, sulla base dell'elenco, estratto dagli archivi del Registro delle Imprese, allegato alla presente determinazione;

2) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della presente determinazione del conservatore di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali revocati, nonché dell'allegato contenente l'elenco di imprese per cui è avviato il procedimento, con contestuale assegnazione di un termine di 30 giorni per consentire loro di comunicare con istanza telematica il nuovo domicilio digitale dell'impresa; il termine di 30 giorni per effettuare la comunicazione a cura dell'impresa decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed è riportata nell'Albo camerale online;

3) di pubblicare notizia del presente atto sul sito camerale, sia in home page che nella apposita sezione dedicata al domicilio digitale, al fine di comunicare alle imprese che entro il termine di 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ovvero riattivando il domicilio digitale revocato; in alternativa è possibile fare opposizione al presente atto con motivata richiesta scritta indirizzata alla Camera di Commercio all'indirizzo: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it;

4) di disporre fin da ora, decorso il termine di 30 giorni, il riesame di tutte le posizioni per le quali non risulti l'aggiornamento del domicilio digitale o la presentazioni di opposizioni meritevoli di accoglimento, ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali ancora inattivi.

IL CONSERVATORE
D.^{ssa} Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.